

## DISCIPLINARE PER LA VENDITA ALL'ASTA PUBBLICA DI EQUINI

**ART. 1** - Il Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico dell'Agenzia Agris Sardegna, in esecuzione di conforme provvedimento amministrativo, pone in vendita all'asta, il giorno 30 Maggio 2009 con inizio alle h.10,00 presso gli impianti di Foresta Burgos, mediante il sistema del pubblico banditore così previsto dall'art. 79 del R.D. 23/05/1924 , n. 827 e successive modificazioni, n. 17 puledri di razza p.s.a., a.a. e sella di sua proprietà.

**ART. 2** - Possono partecipare all'asta tutti i cittadini italiani di maggiore età, provvisti della capacità di agire, che siano già allevatori o abbiano intenzione di intraprendere l'attività e gli utilizzatori del cavallo(cavalieri, allenatori, fantini, istruttori di equitazione ecc.).

Relativamente ai soggetti eventualmente non aggiudicati verranno immediatamente esperiti successivi esperimenti di gara aperta a chiunque sia in possesso dei requisiti citati.

Limitatamente ai soggetti di razza P.S.A. e A.A. classificati adatti alle corse è richiesto anche il possesso dei colori rilasciati dall'UNIRE o comunque l'impegno scritto a "testare" i soggetti acquistati, nelle corse al galoppo.

**ART. 3** - Chiunque, assistendo all'asta personalmente, o essendovi rappresentato, si renda aggiudicatario di un soggetto messo all'asta, si riconosce per questo fatto obbligato ad accettare le condizioni sottoesposte.

**ART. 4** - La prima offerta da farsi a voce, in pubblico, alla presenza del banditore, dovrà contenere un aumento di € 100,00, le successive offerte sono libere.

**ART. 5** - L'aggiudicatario di un soggetto, una volta che il banditore abbia provveduto all'aggiudicazione, è tenuto a versare immediatamente al Dipartimento, una somma pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, a titolo di deposito cauzionale, per il saldo del prezzo e il ritiro del soggetto, che dovranno avvenire entro giorni sei(6).

Colui che non provveda immediatamente a versare il deposito cauzionale del 20%, non sarà da quel momento, più ammesso a partecipare al prosieguo dell'asta.

**ART. 6** - In caso di contestazione sull'aggiudicazione di un soggetto tra due o più persone (sia a voce che a mezzo segno) il soggetto oggetto della contestazione sarà immediatamente rimesso in aggiudicazione al prezzo ultimo che lo stesso ha raggiunto in quell'asta e tutto il pubblico presente sarà ammesso a licitare di nuovo il soggetto che sarà aggiudicato al miglior offerente.

**ART. 7** - Dal momento dell'aggiudicazione l'equino resta di proprietà dell'aggiudicatario il quale ne assume tutte le responsabilità, comprese quelle per incidenti, malattie, infortuni o morte che incorrano sino al ritiro del soggetto.

**ART. 8** - E' data facoltà all'acquirente di far sottoporre, a sue spese l'equino aggiudicato, a visita veterinaria di controllo, non essendo ammesso alcun reclamo dopo che l'equino è stato ritirato. Eventuali vizi, malattie o difetti, vanno pertanto notificati al Dipartimento, formalmente, mediante obbligatoria presentazione di certificato veterinario, prima del ritiro dell'equino medesimo. In tal caso si darà luogo alla restituzione del 20% versato come anticipo.

**ART. 9** - Le aggiudicazioni non convalidate o non regolarizzate secondo le norme del presente Regolamento, saranno ritenute nulle. Pertanto a conclusione dell'asta, si provvederà a licitare nuovamente i soggetti non aggiudicati regolarmente.

**ART. 10** - Gli aggiudicatari potranno alienare – nel biennio successivo – i soggetti acquistati, solamente ad altri operatori in possesso di pari requisiti. A tal fine i documenti di legittimazione porteranno apposito vincolo. Tutti i soggetti aggiudicati dovranno essere mantenuti in allevamento per il detto periodo di due anni ed allo scopo deve essere comunicata l'azienda di allevamento e notificati gli spostamenti temporanei per causa di forza maggiore ovvero per attività sportiva.

**ART. 11** - L'acquirente di un soggetto classificato "testage o attitudine per corse al galoppo", si obbliga ad affidare in allenamento per il successivo "testage" il soggetto aggiudicato e a farlo gareggiare per un'intera stagione, salvo impedimenti di forza maggiore da accertarsi da parte del Dipartimento venditore.

**ART. 12** - In particolare l'acquirente dovrà sottoscrivere impegno scritto al rispetto delle seguenti condizioni vincolanti la cessione di detti soggetti:

- a) Domare, preparare e testare nelle corse al galoppo i soggetti aggiudicati durante tutta la stagione annuale di corse anche affittando all'uopo i colori di Scuderia;
- b) Non sottoporre a castrazione i soggetti maschi salvo comprovate esigenze da accertarsi da parte del Dipartimento;
- c) Non alienare il cavallo prima di averlo comunque testato in corsa per un'intera stagione salvo cause di forza maggiore accertate in contraddittorio con i tecnici del Dipartimento.